

COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI

Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N. 20 del 16/07/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASI 2015.CONFERMA ALIQUOTA.

L'anno duemilaquindici, addì sedici del mese di luglio alle ore 21:00, presso il Municipio Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco SINDACO PIERPAOLO VIGOLINI il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	P	A
1	VIGOLINI PIERPAOLO	SI	
2	FEDERICI GIULIO	SI	
3	SCANACAPRA CLAUDIO	SI	
4	GANDOLFI TANIA	SI	
5	MANCASTROPPA GIUSEPPE PIETRO	SI	
6	BIGNAMI ILARIO	SI	
7	RAVARA BATTISTA GIACOMO	SI	
8	PELIZZOLI MARIA TERESA		SI
9	ROSSI FABIO	SI	
10	RAINERI UMBERTO	SI	
11	CAPELLI MERILLE	SI	

Presenti n. 10

Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA CLAUDIA PELIZZONI.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE TASI 2015.CONFERMA ALIQUOTA.

PREMESSO che l'art.1 comma 639 della L. 147/2013 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- erogazione e fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che la IUC è composta dalle seguenti componenti:

- IMU (imposta municipale propria), quale componente di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e loro assimilate;
- TASI (tributo sui servizi indivisibili) quale componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per i servizi indivisibili comunali;
- TARI (tassa rifiuti) quale componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI in particolare i seguenti commi dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147:

- 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
- 671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- 672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;
- 676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
- 677. Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.
- 678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L.06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.
- 681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupazione versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
- 682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC.
- 703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28/2014 mediante la quale è stato approvato il Regolamento IUC - componente TASI;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. 448/2001 secondo cui:

- il termine per approvare le tariffe relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;
- le tariffe sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'articolo 1 comma 169 della L.296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 30 del 06.09.2014 con la quale sono state approvate le tariffe TASI per l'anno 2014;

SENTITO *l'intervento del Consigliere di minoranza Sig.ra Capelli Merille, la quale afferma che dovrebbero essere esentate dalla tassazione le seconde case che non producono un reddito;*

RITENUTO di confermare le tariffe di cui alla D.C.C. soprarichiamata anche per l'anno 2015;

RILEVATO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in merito all'approvazione del presente atto;

CON VOTI favorevoli n.7 - astenuti n.1 Sig.ra Capelli M. - contrari n.2 Sigg.ri Rossi F. e Raineri U-, su n. 10 consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) DI CONFERMARE le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI per l'anno 2015:

- **aliquota 1,7 per mille** da applicare alle abitazioni principali e relative pertinenze come definite dall'art. 3 del Regolamento TASI;
- **aliquota 1,7 per mille** da applicarsi su tutti gli altri fabbricati diversi dall'abitazione principale e sulle aree fabbricabili;
- **aliquota 1,0 per mille** da applicarsi ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n.214;

3) DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

Funzioni e Servizi di Bilancio	OGGETTO	COSTI
1.08.02	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€. 10.000,00
	TRASFERIM.ALL'UNIONE MUNICIPIA PER ILLUMINAZ.PUBBLICA	€. 39.000,00
1.08.01	TRASFERIM.ALL'UNIONE MUNICIPIA PER MANUTENZ. ORDINARIA STRADE	€. 13.250,00
1.09.06	TRASFERIM.ALL'UNIONE MUNICIPIA PER SERVIZIO MANUT.VERDE PUBBLICO	€. 8.520,00
1.01.06	TRASFERIM.ALL'UNIONE MUNICIPIA PER SERV.TECNICO SUAP	€. 12.100,00
1.10.04	TRASFERIM.ALL'UNIONE MUNICIPIA PER SERV.SOCIO ASSISTENZ.	€. 17.470,00
1.01.07	TRASFERIM.ALL'UNIONE MUNICIPIA PER SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	€. 33.200,00
	SP. PER COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	€. 900,00
	TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI	€. 134.440,00
	TOTALE PREVISIONE ENTRATA TA.S.I.	€. 107.000,00

3) DI DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2015 la decorrenza dell'applicazione delle tariffe di cui al presente provvedimento;

4) DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione consigliere n. 33 del 26/07/2014;

5) DI DARE MANDATO al servizio tributi di trasmettere copia della presente deliberazione e dell'allegato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione favorevole resa a norma di legge in forma palese per alzata di mano

CON VOTI favorevoli n. 7, astenuti n 3 Sigg.ri Rossi F.; Raineri U.; Capelli M-., contrari: 0 - , su n.10 consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile , ai sensi di quanto disposto dall'art.134, c.4 del d.l.vo 267/2000 e ss.mm. ed ii.

COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI

Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 20 DEL 16/07/2015

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE TASI 2015.CONFERMA ALIQUOTA.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Cingia de' Botti, 16.07.2015

IL RESPONSABILE DI AREA

ROBERTA MAFFEZZONI

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
PIERPAOLO VIGOLINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA CLAUDIA PELIZZONI

RELAZIONI DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,:

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 23/07/2015 al 07/08/2015.

Cingia de' Botti, 23/07/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA CLAUDIA PELIZZONI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4 del D. Lgs.vo 267/2000;

decorsi 10 gg. dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c.3 del D.Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000;

Cingia de' Botti, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA CLAUDIA PELIZZONI
